**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE****INSIEME SI CRESCE****VERBALE DI COSTITUZIONE**

L'anno 2022 il giorno 3 del mese di Gennaio alle ore 20 e minuti 30, in Grosseto alla via Annibale Spinelli n. 29, si sono riuniti i signori:

**Claudio Pellegrini**, nato a Grosseto il 19/02/1955, residente a Palestrina (RM) in Via della Costa n.9 CF: PLLCLD55B19E202D;

**Girolamo Fabio D'Alessandro**, nato a Palermo il 03/07/80, residente in Via Annibale Spinelli n.29 CF: DLSGLM80L03G273D;

**Michela Pellegrini**, nata a Bagno a Ripoli (FI) il 23/06/1984, residente in via Annibale Spinelli n.29 CF: PLLMHL84H63A564J;

**Martina Mariani**, nata a Montevarchi (AR) il 29/06/1985, residente in Via Piave n. 143 Montevarchi (AR) CF: MRNMTN85H69F656U;

**Serena Giannini**, nata a Grosseto il 11/02/1978, residente in Via indipendenza n.5 Rispescia CF: GNNSRN78B51E202B;

**Sara Pifferi**, nata a Grosseto il 23/03/1985, residente in Via Somalia n.6 Marina di Grosseto CF: PFFSRA85C63E202Z;

**Maria Gabriella Benassi**, nata a Colle di Val d'Elsa (SI) il 09/01/1963, residente a Palestrina (RM) in Via della Costa n.9 CF: BNSMGB63A49C847J;

i quali dopo lunga ed approfondita discussione hanno convenuto di costituire una associazione di promozione sociale sotto la denominazione **"Associazione di Promozione Sociale Insieme si cresce"** la quale avrà sede in Grosseto alla via Annibale Spinelli n. 29 e viene regolamentata dallo statuto che integralmente viene riportato in calce al presente verbale.

L'assemblea costitutiva composta dai predetti signori procede poi alla nomina per il primo quadriennio dell'organo amministrativo e gli organi di controllo nelle persone:

**Consiglio Direttivo:**

**Claudio Pellegrini**, Presidente;

**Girolamo Fabio D'Alessandro**, Vice Presidente;

**Michela Pellegrini**, Segretario/Tesoriere;

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola alle ore 21 e minuti 50 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale viene dichiarata sciolta la presente riunione.

**STATUTO**

**Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE**

E' costituita in Grosseto Annibale Spinelli n. 29, una associazione denominata:

**"Associazione di Promozione Sociale INSIEME SI CRESCE ".**

**Articolo 2 – SCOPO**

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali.

A.P.S. Insieme si cresce ha come finalità lo sviluppo delle attività d'interesse generale di cui all'art 5 del decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo a sostegno della comunità finalizzato a facilitare uno sviluppo equilibrato ed inclusivo ai giovani e alle famiglie.

L'associazione vuole rappresentare una risorsa nella promozione del benessere

sociale e personale, nonché configurarsi come uno valido elemento di aiuto alla prevenzione del disagio attraverso una cura educativa ed efficace.

Gli strumenti attraverso i quali vengono percorsi tali obbiettivi di sono:

La consulenza pedagogica

L'ascolto attivo

Servizi di sostegno all'infanzia e alla famiglia,

Organizzazione di gruppi di parola e di ascolto

Laboratori pedagogici specifici per bambini ragazzi e genitori,

Attività di natura pedagogica rivolte all'infanzia, all'adolescenza e alla genitorialità.

Progetti pedagogici scolastici ed extra-scolastici

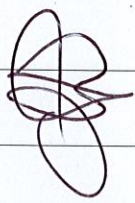
Eventi e convegni

Corsi di formazione

Tutti i servizi complementari potranno essere serviti dietro pagamento di un corrispettivo commisurato alle diverse prestazioni. L'associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì svolgere attività economiche per il conseguimento degli scopi sociali.

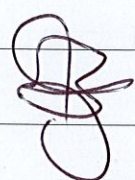
L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sociale da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o specializzare le sue attività.

L'associazione si impegna a rispettare le norme del Terzo settore per tutto quello che riguarda gli adempimenti e il funzionamento delle Associazioni di Promozione sociale.



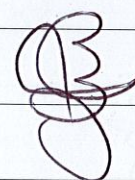
### **Articolo 3 - DURATA**

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

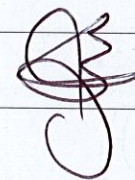


### **Articolo 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE**

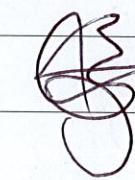
Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali che ne facciano richiesta. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.



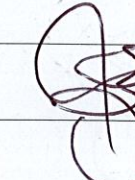
Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.



La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.



In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.



La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

### **Articolo 5 - DIRITTI DEI SOCI**

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di



partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

#### **Articolo 6 - DECADENZA DEI SOCI**

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

A. dimissione volontaria;

B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

#### **Articolo 7 - ORGANI**

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 8 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella

assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 9 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

#### **Articolo 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA**

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o post nelle pagine social dell'associazione. Nella convocazione dell'assemblea

devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

#### **Articolo 11 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di

almeno i 3/4 degli associati.

## **Articolo 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

## **Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 14 - DIMISSIONI**

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora

per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

#### **Articolo 15 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO**

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

#### **Articolo 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

#### **Articolo 17 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

#### **Articolo 18 - IL VICEPRESIDENTE**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro 30 giorni..

#### **Articolo 19 - IL SEGRETARIO**

Il Segretario è nominato anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio direttivo. Rimane in carica finché lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Da' esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.

#### **Articolo - 20 IL RENDICONTO FINANZIARIO**

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del

giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Tale rendiconto deve essere approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato nel Registro Unico del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

#### **Articolo 21 - ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

#### **Articolo 22 – PATRIMONIO**

I mezzi finanziari sono costituiti; dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo; dai contributi di enti ed associazioni; da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

#### **Articolo 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo quanto previsto dallo Statuto della Federazione o Ente al quale si è affiliati.

#### **Articolo 24 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicati tempestivamente alla Federazione o Ente alla quale si è affiliati, con un copia del verbale.

#### **Articolo 25 - SCIOGLIMENTO**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione,

sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

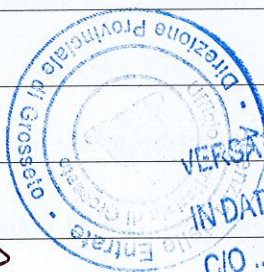
L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione non avente scopo di lucro e che svolga analoga attività, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 26 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni che regolamentano il Terzo Settore e in subordine le norme del Codice Civile.

*[Handwritten signature]*



REGIO A GROSSETO  
 VERSATO € 200,00  
 IN DATA 24/01/2022  
 CIO Po snc ALN. 156 MOD. 3  
 Cristino MAZZI (\*)  
 (\*) Firma autografa del Redattore

